

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Michele CANTILLO Presidente

" Ugo VITRONE Consigliere

" Giulio GRAZIADEI "

" Francesco Maria FIORETTI Rel. "

" Renato RORDORF "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA,

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via

Panama 68, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Puoti,

giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

Controricorrente

avverso la decisione n. 2192-93 della Commissione Tributaria

Centrale, depositata il 23-06-93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08-11-96 dal Relatore Consigliere dott. Francesco Maria Fioretti;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Puoti, che ha chiesto

l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'Avvocato La Porta, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Alessandro Carnevali che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con avvisi di accertamento nn. 90 e 91 del 24 settembre 1984 e n. 1246 del 16

dicembre 1984 il II Ufficio Distrettuale per le Imposte Dirette di Roma accertava a

carico della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania - Congregazione

Cristiana dei Testimoni di Geova - un reddito imponibile ai fini IRPEG ed ILOR pari

a L. 88.441.000 per il 1976, a L. 170.524.000 per l'anno 1977 ed a L. 225.958.000 per

il 1978, assumendo che, pur essendo ente non commerciale, detta Congregazione

aveva svolto attivita' di natura commerciale e segnatamente di stampa, poligrafia ed

editoria.

Avverso detti avvisi la contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma che, previa riunione dei ricorsi per connessione, li accoglieva parzialmente. Dichiarava, infatti, illegittima la ripresa a tassazione del reddito di L. 2.783.000 relativo all'immobile di proprietà della Congregazione adibito a luogo di culto e confermava gli accertamenti nel resto sulla base della considerazione che l'attività di stampa, editoria e diffusione delle pubblicazioni, svolta dalla predetta, era di natura commerciale, ancorché finalizzata alla realizzazione di scopi istituzionali di carattere preminentemente religioso.

La Commissione Tributaria di secondo grado, adita dalla contribuente, ne accoglieva l'appello.

Avverso tale decisione l'Ufficio ricorreva alla Commissione Tributaria Centrale, che accoglieva il ricorso, osservando che la attività di editoria, stampa e diffusione delle pubblicazioni di carattere religioso svolta dalla Congregazione su indicata riguardava pubblicazioni destinate alla vendita, che venivano cedute a terzi direttamente dagli appartenenti alla Congregazione medesima.

Che si trattasse di pubblicazioni destinate alla vendita risultava dalla circostanza, non contestata, che recavano stampata sul retro l'indicazione del prezzo; che fossero vendute a terzi emergeva dallo statuto della Congregazione, il quale prevedeva tra gli scopi principali di questa quelli di "stampare e distribuire Bibbie e divulgare le verità bibliche in varie lingue per mezzo della produzione e della pubblicazione di letteratura contenente informazioni e commenti....." e di "insegnare pubblicamente e di casa in casa le verità della Bibbia alle persone disposte ad ascoltare, lasciando a tali persone detta letteratura....".

Avverso tale decisione l'ente suindicato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. L'amministrazione delle finanze ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

## DIRITTO

Con l'unico motivo la Congregazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 20 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, come modificato - con effetto retroattivo al primo gennaio 1974 - dall'art. 2 d.P.R. n. 954 del 1982, nonché insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

Osserva la ricorrente che l'esclusione della commercialità di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 598 del 1973 non è limitata alle attività di distribuzione, prevedendo tale norma espressamente l'ipotesi di cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, effettuata da parte delle associazioni religiose nei confronti prevalentemente dei propri associati. Sarebbe, perciò, del tutto irrilevante il fatto che le riviste in questione fossero distribuite o vendute al fine di escludere il carattere commerciale dell'attività della Congregazione.

L'impugnata decisione avrebbe comunque omesso qualsiasi motivazione in ordine alla decisiva circostanza che le pubblicazioni non erano prodotte per la vendita, come evidenziato dall'ampia documentazione prodotta dalla Congregazione nei vari gradi di giudizio. Inoltre erroneamente la decisione de qua avrebbe ritenuto sulla base dello statuto che le pubblicazioni venivano vendute, avendo omesso di considerare che il termine "lasciare" non ha il significato di "vendere". La decisione, infine, avrebbe omesso ogni indagine sulla decisiva circostanza della prevalenza della cessione agli

associati od ai terzi, prevedendo l'art. 20 del D.P.R. n. 598 del 1973 che non sono commerciali le attivita' di cessione rivolte prevalentemente agli associati.

Il ricorso e' infondato.

Con riferimento alle associazioni religiose e per quanto rileva ai fini del presente giudizio, l'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, come modificato, con effetto retroattivo al primo gennaio 1974, dall'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 1982 n. 954, recante norme sui componenti positivi dell'imponibile degli enti non commerciali - indicati nella lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. n. 598 citato -, contiene la seguente disciplina.

Le cessioni di beni, effettuate agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici in conformita' alle finalita' istituzionali, non si considerano fatte nell'esercizio di attivita' commerciale (e quindi non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile) a meno che non si tratti di cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, la quale "in ogni caso" e, quindi, anche se fatta in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente, e' considerata attivita' commerciale. Tuttavia, qualora i beni nuovi prodotti per la vendita siano costituiti da pubblicazioni, la loro cessione non costituisce attivita' commerciale e, pertanto, non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile, se riguarda prevalentemente gli associati.

In sintesi le pubblicazioni di un'associazione religiosa, se prodotte per la vendita, costituiscono attivita' commerciale con una sola eccezione: che la loro cessione avvenga prevalentemente nei confronti degli associati.

La sentenza impugnata ha fatto buon governo della disciplina su richiamata, essendo pervenuta alla conclusione che la cessione delle pubblicazioni della Congregazione dei Testimoni di Geova costituisce attivita' commerciale dopo aver accertato che queste erano prodotte per la vendita e cedute prevalentemente a soggetti diversi dagli associati.

La motivazione in ordine a tale accertamento di fatto appare poi adeguata ed immune da errori logici, avendo dato rilievo alla circostanza che le pubblicazioni recavano stampata sul retro l'indicazione del prezzo; che lo Statuto della Congregazione prevede tra gli scopi principali di questa quelli di "stampare e distribuire Bibbie e divulgare le verita' bibliche in varie lingue per mezzo della pubblicazione di letteratura contenente informazioni e commenti..." e di "insegnare pubblicamente e di casa in casa le verita' della Bibbia alle persone disposte ad ascoltare, lasciando a tali persone detta letteratura..."; che le persone destinatarie di tali pubblicazioni non potevano essere identificate negli associati - individuati dalla disposizione V dello Statuto in coloro ai quali viene rilasciato un certificato di associazione per aver fatto donazione di dieci dollari al fondo della societa' summenzionata che, quindi, come contributori hanno diritto "a un voto per ognuna di tali azioni in detta societa'" - ma, in misura prevalente, nei terzi destinatari dell'attivita' divulgativa della Congregazione, inclusi tra questi sia gli adepti professanti il culto della Congregazione sia i non adepti, ai quali il messaggio missionario deve essere pure rivolto.

In particolare la sentenza impugnata non ha ommesso di considerare, come asserito dalla ricorrente, che il termine "lasciare", contenuto nelle clausole dello Statuto su riportare, non ha il significato di "vendere", avendo valorizzato tale espressione, di per se' generica, alla luce di altri elementi che logicamente portano ad attribuirle tale significato; ne' ha ommesso di considerare se le pubblicazioni venissero cedute prevalentemente a terzi oppure agli associati, avendo specificamente motivato sul punto, distinguendo tra associati, adepti e non adepti e pervenendo alla conclusione,

alla luce degli scopi perseguiti dalla Congregazione, che i destinatari delle pubblicazioni fossero prevalentemente gli adepti ed i non adepti e non gli associati. Il ricorso deve essere pertanto respinto.  
Data la novita' della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così' deciso in Roma il di' 8 novembre 1996.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 FEBBRAIO 1997